

Regolamento d'investimento

MobiPension – la Fondazione di previdenza Mobiliare

Valido dal 1° aprile 2023

Sommario

Articolo	Pagina
1. Basi	3
1.1 Scopo e obiettivi	3
1.2 Disposizioni generali	3
2. Organizzazione degli investimenti e compiti	3
2.1 Aspetti generali	3
2.2 Consiglio di fondazione	4
2.3 Commissione di previdenza	4
2.4 Investment Consulting (facoltativo)	4
2.5 Comitato d'investimento (facoltativo)	4
2.6 Direzione	4
2.7 Amministrazione patrimoniale e banche depositarie	4
3. Direttive e categorie d'investimento	5
3.1 Direttive d'investimento generali	5
3.2 Categorie d'investimento	5
3.2.1 Liquidità	5
3.2.2 Obbligazioni (comprese obbligazioni convertibili e warrant)	5
3.2.3 Azioni	5
3.2.4 Immobili	5
3.2.5 Ipotecche e prestiti	5
3.2.6 Investimenti alternativi	5
3.2.7 Strumenti finanziari derivati	5
4. Disposizioni particolari	6
4.1 Controversie	6
4.2 Applicazione e modifica del regolamento, entrata in vigore	6
Allegato 1 – Strategia d'investimento: cassa di previdenza «MobiPension – Classic»	7
Allegato 2 – Strumenti d'investimento della cassa di previdenza «MobiPension – Classic»	8
Allegato 3 – Rebalancing	9
Allegato 4 – Riserva per la fluttuazione del valore	10
Allegato 5 – Attuazione dell'amministrazione patrimoniale	11
Allegato 6 – Attività di investimento sostenibile	12
Allegato 7 – Reporting	13
Allegato 8 – Disposizioni relative all'integrità e alla lealtà	14

Regolamento d'investimento

1. Basi

1.1 Scopo e obiettivi

1. Il presente regolamento d'investimento stabilisce i principi, le direttive d'investimento, i compiti e le competenze per la gestione del patrimonio della «MobiPension – la Fondazione di previdenza Mobiliare» (nel seguito «Fondazione»).
2. Il regolamento è stato emanato dal Consiglio di Fondazione sulla base dell'art. 3 cpv. 6 dell'atto di fondazione e vale per tutte le casse di previdenza. Gli investimenti si basano sulle disposizioni legislative della LPP e dell'OPP 2, in particolare sono conformi all'art. 71 LPP e agli artt. da 49 a 59 OPP 2.
3. La Fondazione deve scegliere, gestire e controllare accuratamente gli investimenti che opera ai sensi dell'art. 50 OPP 2. Nella scelta degli obiettivi di rendimento la Fondazione, in osservanza dell'art. 51 OPP 2, deve perseguire una redditività corrispondente al mercato e in questo modo garantire il conseguimento degli scopi di previdenza. La gestione del patrimonio serve esclusivamente agli interessi finanziari dei destinatari.
4. Per la gestione del patrimonio di previdenza la Fondazione può ricorrere a fornitori esterni, come ad esempio gerenti patrimoniali, gestori di patrimoni collettivi, società di intermediazione mobiliare, banche depositarie, esperti di investimenti e amministratori di immobili. Le competenze e le responsabilità descritte nel presente regolamento rimangono della Fondazione e dei suoi organi o organismi.

1.2 Disposizioni generali

1. A questo scopo il Consiglio di fondazione mette a disposizione delle casse di previdenza affiliate idonee soluzioni d'investimento. Controlla e approva le strategie d'investimento proposte dalle Commissioni di previdenza. La liquidità deve sempre essere sufficiente per saldare immediatamente eventuali prestazioni. Inoltre, i rischi fra le diverse classi d'investimento, regioni, scadenze e divise devono sempre essere adeguatamente diversificati.
2. Sulla base dell'art. 50 cpv. 4 OPP 2 il Consiglio di fondazione può estendere le possibilità d'investimento al fine di raggiungere, pur garantendo una liquidità sufficiente, un profilo di rischio/rendimento diverso per il patrimonio delle casse di previdenza. Un'eventuale estensione (in osservanza dell'art. 50 cpv. da 1 a 3 OPP 2) viene comprovata in modo concludente nell'allegato al conto annuale.
3. Gli attivi e i passivi sono valutati conformemente alle raccomandazioni contabili Swiss GAAP FER 26.
4. La Fondazione non dispone di investimenti diretti in azioni e quindi di diritti di voto legati alle azioni a sensi dell'OReSA. La Fondazione non concede preferenze di voto non vincolanti ai gestori di investimenti collettivi.
5. Nella gestione del patrimonio occorre tenere conto della capacità di rischio della Fondazione. La Fondazione si assicura che la sicurezza del conseguimento degli scopi di previdenza sia garantita. La sicurezza deve essere valutata tenendo conto dell'evoluzione degli impegni, del numero degli assicurati e del patrimonio di previdenza. La verifica viene effettuata periodicamente mediante un'analisi di asset and liability management (ALM).
6. In caso di copertura insufficiente di una cassa di previdenza, devono essere adottate misure per ripristinare l'equilibrio finanziario. In questo contesto devono essere verificati anche gli investimenti e, se necessario, adattati alla situazione.
7. Gli investimenti presso il datore di lavoro non sono generalmente consentiti. Sono esclusi da ciò gli strumenti finanziari acquisiti da fornitori di servizi finanziari indipendenti (esterni) nell'ambito della loro attività di amministrazione. Se i pagamenti (pagamenti dei contributi, dei premi) avvengono tramite il datore di lavoro, sono ammessi crediti a breve termine presso il datore di lavoro per un ammontare di tre contributi mensili.

2. Organizzazione degli investimenti e compiti

2.1 Aspetti generali

Sono responsabili o incaricati della gestione degli investimenti:

- Consiglio di fondazione;
- Commissione/i di previdenza;
- Comitato d'investimento;
- Investment Consulting;
- Direzione;
- Amministrazione patrimoniale e banche depositarie.

2.2 Consiglio di fondazione

1. Il Consiglio di fondazione è l'organo supremo della Fondazione e disciplina l'organizzazione, il controllo e la direzione della gestione del patrimonio. Sceglie, istruisce e controlla in modo adeguato eventuali altre unità della Fondazione o terzi, a cui ha delegato compiti di amministrazione e di sorveglianza del patrimonio.
2. In questo contesto, il Consiglio di fondazione ha i seguenti compiti:
 - responsabilità della strategia d'investimento e della gestione del patrimonio in generale. Emanando il presente regolamento d'investimento e ne controlla il rispetto;
 - definizione degli obiettivi e dei principi della gestione del patrimonio e dell'attuazione e del monitoraggio del processo di investimento e dei requisiti di trasparenza;
 - approvazione delle strategie d'investimento delle casse di previdenza inclusi eventuali ampliamenti del quadro d'investimento in osservanza delle disposizioni dell'art. 50 cpv. 4 OPP 2;
 - elezione di un eventuale Comitato d'investimento e del suo presidente;
 - elezione e revoca di un eventuale Investment Controller;
 - approvazione dei contratti relativi alla gestione del patrimonio. In particolare nomina un amministratore del patrimonio;
 - sorveglianza e rispetto delle disposizioni legali e regolamentari delle Commissioni di previdenza;
 - delega di compiti alla Direzione, come la preparazione di reporting, la compliance e il monitoraggio del patrimonio e dei mandati di gestione;
 - presa di conoscenza dei rapporti d'investimento e controllo delle misure raccomandate o attuazione di misure;
 - attuazione di misure organizzative adeguate a garantire il rispetto delle regole di comportamento descritte nel regolamento di organizzazione.

2.3 Commissione di previdenza

1. La Commissione di previdenza propone al Consiglio di fondazione uno o più strategie d'investimento. La strategia deve essere in armonia con i principi e le direttive emessi dal Consiglio di fondazione e con il presente regolamento.
2. La Commissione di previdenza assicura, almeno una volta l'anno, che i suoi assicurati siano informati sull'evoluzione degli investimenti patrimoniali.

2.4 Investment Consulting (facoltativo)

1. L'Investment Consulting svolge con la dovuta diligenza i compiti affidatigli dal Consiglio di fondazione o dalla Direzione. Deve garantire di soddisfare i requisiti dell'art. 48f cpv. 2 OPP 2. I compiti dell'Investment Consulting devono essere disciplinati in un contratto separato.
2. D'intesa con il Consiglio di fondazione o con la Direzione, l'Investment Consulting fornisce consulenza per lo studio di Asset and Liability Management (studio ALM).

2.5 Comitato d'investimento (facoltativo)

1. Il Consiglio di fondazione può istituire un Comitato d'investimento e delegargli compiti precisi. In assenza di un Comitato d'investimento, il Consiglio di fondazione ne assume i compiti corrispondenti.
2. Al comitato d'investimento spettano in particolare i compiti descritti nel seguito.
 - Il comitato d'investimento consiglia il Consiglio di fondazione in merito alla formulazione, all'attuazione e al controllo della strategia d'investimento, del regolamento d'investimento nonché nella selezione di un amministratore di patrimoni e nella sua istruzione e supervisione. Prepara anche le basi decisionali, qualora siano necessarie o utili modifiche.
 - Se si rende necessario l'esercizio dei diritti d'azionista (ai sensi dell'art. 1.2 cpv. 4), il processo deve essere esaminato e si deve eventualmente ricorrere a consulenti esterni.
 - Il comitato d'investimento controlla la rendicontazione dei responsabili degli investimenti redatti all'attenzione Consiglio di fondazione e alla/e Commissione/i di previdenza.

2.6 Direzione

1. La Direzione è incaricata di svolgere i compiti che il Consiglio di fondazione le assegna per la gestione e la compliance del patrimonio.
2. La Direzione conferma al Consiglio di fondazione di rispettare le disposizioni regolamentari e legali nello svolgimento delle sue attività relative agli investimenti operati.

2.7 Amministrazione patrimoniale e banche depositarie

1. Gli amministratori di patrimoni scelti devono soddisfare i requisiti di cui all'art. 48f OPP 2.
2. Le persone, le imprese o le istituzioni che sono incaricate come esterni di investire e amministrare il patrimonio della Fondazione devono soddisfare i requisiti di cui all'art. 48f cpv. 4 e 5 OPP 2.
3. Le banche depositarie sono banche di diritto svizzero, controparti centrali ai sensi della LInFi e autorizzate o riconosciute dalla FINMA.

3. Direttive e categorie d'investimento

3.1 Direttive d'investimento generali

1. Gli strumenti finanziari e gli investimenti non devono comportare alcun obbligo di effettuare versamenti suppletivi da parte della Fondazione (art. 50 cpv. 4 OPP 2).
2. Gli investimenti diretti devono disporre di un rating ufficiale o riconosciuto.
3. Gli strumenti finanziari e gli investimenti non possono produrre un effetto leva; ad eccezione dei casi di cui all'art. 53 cpv. 5 OPP 2.
4. Per verificare i limiti massimi OPP 2 gli investimenti vengono assegnati alle rispettive categorie d'investimento ai sensi dell'art. 53 OPP 2.
5. Gli investimenti possono essere operati direttamente in strumenti finanziari o indirettamente mediante quote di investimenti collettivi di capitale o derivati. All'interno di una categoria d'investimento la forma d'investimento può essere limitata.
6. Il patrimonio può essere gestito in modo attivo e/o passivo.
7. Gli investimenti collettivi devono soddisfare i requisiti di cui all'art. 56 OPP 2.
8. I requisiti e le direttive nei contratti con i fornitori di servizi finanziari possono essere ulteriormente specificati (limitati) ma non estesi.

3.2 Categorie d'investimento

La Fondazione può investire nelle categorie d'investimento indicate nel seguito.

3.2.1 Liquidità

La liquidità è composta da averi su conti, depositi a termine, obbligazioni con scadenza a breve termine fino a 12 mesi o altri strumenti del mercato monetario.

3.2.2 Obbligazioni (comprese obbligazioni convertibili e warrant)

1. La Fondazione investe, tra l'altro, in obbligazioni dei seguenti emittenti: Stati, Cantoni, Comuni, emittenti di obbligazioni garantite dallo Stato, società, prestatori, titoli garantiti da ipoteca.
2. Gli investimenti in obbligazioni possono essere effettuati in Svizzera e all'estero.

3.2.3 Azioni

Gli investimenti in azioni vengono effettuati in società quotate in borsa in Svizzera o all'estero.

3.2.4 Immobili

1. Gli investimenti in immobili vengono effettuati nell'ambito di investimenti collettivi di capitale presso società immobiliari, fondi d'investimento o fondazioni d'investimento.
2. Gli investimenti diretti in immobili richiedono l'espressa approvazione del Consiglio di fondazione.

3.2.5 Ipotecche e prestiti

La Fondazione può investire in ipoteche e prestiti. La concessione diretta di prestiti richiede l'approvazione preventiva del Consiglio di fondazione.

3.2.6 Investimenti alternativi

1. La Fondazione può investire in diverse forme di investimenti alternativi, tra cui hedge funds, private equity, loans, commodities e investimenti in infrastrutture.
2. Gli investimenti alternativi che prevedono l'obbligo di effettuare versamenti suppletivi non sono consentiti.

3.2.7 Strumenti finanziari derivati

L'impiego di strumenti finanziari derivati è ammesso nel rispetto delle disposizioni dell'art. 56a OPP 2 nonché della LInFi e dell'OInFi. I derivati non possono avere un effetto leva sul patrimonio totale. Devono essere rispettati i limiti massimi indicati nell'allegato e le direttive legali e le raccomandazioni tecniche dell'UFAS.

4. Disposizioni particolari

4.1 Controversie

1. Le eventuali controversie sono di competenza del tribunale ordinario. Il foro è presso la sede o il domicilio in Svizzera del convenuto in giudizio o dell'impresa presso cui l'assicurato è impiegato.
2. Si applicano inoltre le disposizioni degli artt. 73 e 74 LPP.

4.2 Applicazione e modifica del regolamento, entrata in vigore

1. Se il presente regolamento viene tradotto in un'altra lingua, fa fede la versione in lingua tedesca.
2. Se il presente regolamento non contiene disposizioni esaustive, il Consiglio di fondazione è autorizzato ad adottare decisioni a propria discrezione.
3. Il Consiglio di fondazione può modificare in ogni momento il presente regolamento tenendo conto delle disposizioni di legge. L'autorità di vigilanza competente deve essere informata delle modifiche apportate al regolamento.

Il presente regolamento entra in vigore il 1° aprile 2023.

Berna, 7 marzo 2023

MobiPension – la Fondazione di previdenza della Mobiliare
Il Consiglio di fondazione

Allegato 1 – Strategia d’investimento: cassa di previdenza «MobiPension – Classic»

Per ogni Cassa di previdenza affiliata, il Consiglio di fondazione o la Commissione di previdenza competente stabilisce una strategia d’investimento individuale con margini tattici.

Classi d’investimento	Indici di riferimento	min.	Valori obiettivo	max.
Liquidità	FTSE CHF 3 Mt Eurodeposit	0%	3%	15%
Obbligazioni		20%	35%	50%
Obbligazioni CHF	SBI AAA – BBB TR	20%	35%	50%
Azioni		23%	37%	50%
Azioni Svizzera	Swiss Performance Index	13%	20%	27%
Azioni mondo*	MSCI World ex Schweiz netto TR (CHF)	10%	17%	23%
Immobili		0%	20%	30%
Immobili Svizzera Fondi	SXI Real Estate Funds Broad TR	0%	8%	30%
Immobili Svizzera FDI**	KGAST Immo-Index	0%	12%	22%
Investimenti alternativi		0%	5%	10%
Oro*	LBMA Gold Price PM	0%	5%	10%
Totale			100%	

*nessuna copertura contro i rischi di cambio

**Fondazioni d’investimento

Allegato 2 – Strumenti d'investimento della cassa di previdenza «MobiPension – Classic»

Il mandato viene attuato esclusivamente con i seguenti strumenti d'investimento:

1. Investimenti collettivi (art. 56 OPP 2)

1. Gli investimenti collettivi sono investimenti di parti del patrimonio operati in comune da diversi investitori. Tra questi figurano fondi d'investimento, fondazioni d'investimento, società d'investimento, società in nome collettivo e limited partnership.
2. L'utilizzo degli investimenti collettivi di capitale è regolamentato qui di seguito per ogni categoria d'investimento.
3. Gli investimenti collettivi impiegati devono essere sottoposti alla vigilanza dell'autorità svizzera o di un'autorità estera equivalente. Il gerente patrimoniale può investire in altri investimenti collettivi solo se questi per quanto riguarda la definizione delle direttive d'investimento, la regolamentazione delle competenze, la determinazione e la negoziazione delle quote sono regolamentati in modo tale che gli interessi del committente siano salvaguardati e i valori patrimoniali possano essere scorporati a favore degli investitori in caso di fallimento dell'investimento collettivo o del depositario.
4. Il committente non deve essere obbligato ad effettuare versamenti supplementari in nessun momento, ovvero l'investimento deve in ogni caso essere limitato all'importo impegnato al momento dell'investimento/della sottoscrizione, anche in caso di liquidazione o fallimento dell'investimento collettivo. Il divieto di investimenti supplementari si applica espressamente a tutte le forme di investimento collettivo.
5. Le direttive d'investimento devono essere rispettate tenendo conto degli investimenti effettuati nell'ambito degli investimenti collettivi utilizzati («look-through» ai sensi dell'art. 56 cpv. 3 OPP 2).

2. Derivati (art. 56a OPP 2)

1. I derivati ammessi sono forwards, futures, options, warrants, swaptions e swaps. Tutte le altre forme e i derivati esotici non sono ammessi.
2. L'utilizzo di derivati è consentito in tutte le classi d'investimento.
3. I derivati utilizzati devono essere basati su un contratto quadro standardizzato (ad es. contratto quadro ISDA) o negoziati in borsa.
4. I derivati utilizzati devono essere sempre coperti, ossia tutte le obbligazioni che possono sorgere in casi estremi al momento della conversione nell'investimento di base devono essere sempre coperte sotto forma di liquidità o di valore di base.
5. Le direttive d'investimento devono essere rispettate tenendo conto dei derivati utilizzati.
6. Si applicano le disposizioni dell'art. 56a OPP 2 nonché le «Raccomandazioni concernenti l'impiego e la presentazione di strumenti finanziari derivati» del 15 ottobre 1996 dell'UFAS.

3. Categorie d'investimento

1. Liquidità

Sono ammessi averi su conti, depositi a termine e investimenti sul mercato monetario con una durata massima di 12 mesi.

2. Obbligazioni CHF

Questa categoria d'investimento è attuata mediante investimenti collettivi, in linea di principio con i fondi Mobilière Invest Funds – Swiss Franc Bonds Short-Term e Mobilière Invest Funds – Swiss Franc Bonds Long-Term. In ogni caso si applica il relativo contratto del fondo.

3. Azioni Svizzera

Questa categoria d'investimento è attuata mediante investimenti collettivi, in linea di principio con il Mobilière Invest Funds – Swiss Equity. In ogni caso si applica il relativo contratto del fondo.

4. Azioni mondo

Questa categoria d'investimento è attuata mediante investimenti collettivi, in linea di principio con il Mobilière Invest Funds – Global Equity (ex. CH). In ogni caso si applica il relativo contratto del fondo.

5. Immobili Svizzera

Questa categoria d'investimento è attuata mediante investimenti collettivi.

6. Oro

Questa categoria d'investimento è attuata mediante investimenti collettivi.

Allegato 3 – Rebalancing

1. I valori inferiori e superiori dei margini di oscillazione delle strategie d'investimento delle casse di previdenza (cfr. allegato 1) definiscono gli scostamenti massimi ammessi rispetto alla struttura degli obiettivi strategici, ossia sono punti d'intervento e sono fissati dalla/e Commissione/i di previdenza. Il rispetto dei margini di oscillazione viene verificato periodicamente.
2. In casi eccezionali, può essere consentito superare temporaneamente o scendere al di sotto dei margini di oscillazione a causa delle fluttuazioni dei prezzi, delle variazioni di valore e delle variazioni della relazione di conto/deposito. Gli scostamenti devono essere corretti entro 14 giorni civili. La proroga del termine per la riparazione delle violazioni del margine di oscillazione deve essere approvata di caso in caso dalla commissione di previdenza.

Allegato 4 – Riserva per la fluttuazione del valore

1. Per ciascuna cassa di previdenza deve essere definita una riserva di fluttuazione del valore. Per compensare le fluttuazioni del mercato, sul lato dei passivi viene costituita un'adeguata riserva di fluttuazione del valore.
2. Il metodo e i parametri indicati dalla Fondazione nel presente allegato valgono per tutte le casse di previdenza.
3. Il valore target della riserva di fluttuazione del valore è calcolato secondo il metodo economico-finanziario ed espresso in percentuale delle obbligazioni.
4. Il valore target viene controllato periodicamente o quando eventi straordinari lo richiedono, e se necessario adeguato.
5. Il valore obiettivo della riserva di fluttuazione è indicato nell'allegato al conto annuale. L'obiettivo è un livello di sicurezza del 97,5% per un anno. Le modifiche delle basi devono essere illustrate nell'allegato al conto annuale, tenendo conto dei parametri della Swiss GAAP FER 26.
6. Se la riserva di fluttuazione del valore corrisponde al valore obiettivo, i fondi liberi vengono assegnati secondo le decisioni della commissione di previdenza. Il Consiglio di fondazione si riserva il diritto di adottare tutte le misure necessarie per costituire la riserva di fluttuazione del valore e/o riserve tecniche supplementari in collaborazione con l'esperto in materia di previdenza professionale.

Allegato 5 – Attuazione dell'amministrazione patrimoniale

L'amministrazione patrimoniale è affidata alle seguenti persone/istituzioni:

Cognome	Indirizzo
Amministrazione patrimoniale esterna: – Mobiliare Svizzera Asset Management SA	Bundesgasse 35, 3001 Berna

Allegato 6 – Attività di investimento sostenibile

1. In linea con il suo dovere fiduciario di diligenza, la Fondazione è consapevole della sua responsabilità etica, sociale ed ecologica e dell'importanza di una buona gestione aziendale in relazione alla gestione del patrimonio previdenziale. Assume questa responsabilità nel suo ruolo di investitore.
2. I criteri etici, sociali ed ecologici e quelli di governance possono essere inclusi nel processo di investimento («ESG»: Environment, Social, Governance).
3. I suddetti criteri di sostenibilità possono essere presi in considerazione nelle gare d'appalto per i mandati di amministrazione patrimoniale e altri servizi. Laddove possibile, si applicano i criteri di esclusione dell'Associazione svizzera per investimenti responsabili (cfr. www.svvk-asir.ch) («Negativ Screening»). Possono inoltre essere stabiliti altri criteri, come l'appartenenza a organizzazioni, ad esempio Swiss Sustainable Finance, o la sottoscrizione di dichiarazioni, ad esempio «UN Principles of Responsible Investment» (PRI8).
4. Ai gerenti patrimoniali e agli altri fornitori di servizi può essere richiesto di riferire regolarmente sui criteri di sostenibilità e sulla loro attuazione.

Allegato 7 – Reporting

Periodicità	Argomento/Contenuto	Zust.	Adr.
mensile	Reporting <ul style="list-style-type: none"> – rendimenti netti e valori patrimoniali mensili per categoria d’investimento e rendimenti netti mensili per il patrimonio totale; – rendimenti mensili benchmark per categoria d’investimento e per il patrimonio totale; – spiegazione dello scostamento del rendimento del portafoglio dal benchmark («performance attribution»). 	MAM	AA
mensile	Calcolo del grado di copertura prov. e RVV	CG	SR
trimestrale	MIS (Management Information System) <ul style="list-style-type: none"> – cifre chiave tecniche e operative 	GF	SR
trimestrale	Reporting sugli investimenti (relazione trimestrale) <ul style="list-style-type: none"> – rendimenti netti e valori patrimoniali mensili per categoria d’investimento e rendimenti netti mensili per il patrimonio totale; – rendimenti mensili benchmark per categoria d’investimento e per il patrimonio totale; – spiegazione dello scostamento del rendimento del portafoglio dal benchmark («performance attribution»); – se in un determinato investimento collettivo più del 10% (valore netto d’inventario) è detenuto dal cliente, il rapporto deve indicare la percentuale del portafoglio detenuto e le scadenze per il riscatto delle quote; – commento su eventi significativi dell’organizzazione, nei processi d’investimento o dei responsabili del mandato; – rapporto sull’attività di investimento (incluse le transazioni effettuate); – rapporto sul rispetto delle direttive d’investimento; – rapporto sul rispetto della «Best Execution»; – reporting sui derivati. 	MAM	AA
annuale	Eventuale rapporto Investment Controlling <ul style="list-style-type: none"> – rispetto delle linee guida interne di gestione; – valutazione di performance e rischio e attività di investimento – eventuali azioni raccomandate 	IC	AA
annuale	Indennizzo di terzi Divulgazione di indennizzi a terzi o conferma che non è stato fornito alcun indennizzo a terzi.	MAM	GF/RS
annuale	Dichiarazione dei costi TER	MAM/GC	GF/RS
annuale	Rapporto annuale sull’esercizio dei diritti di voto nell’ambito del Mobilière Invest Funds – Swiss Equity	MAM	GF/SR
In caso di necessità	Informazioni in caso di eventi straordinari Misure da adottare in casi urgenti (problema del gestore, crash del mercato)	MAM	GF/SR

Acronimi:

AA	Comitato d’investimento	MAM	Mobiliare Asset Management
GC	Global Custody	RS	Ufficio di revisione
GF	Direzione	SR	Consiglio di fondazione
IC	Investment Controlling		

Allegato 8 – Disposizioni relative all'integrità e alla lealtà

1. Informazioni generali sulla lealtà e l'integrità

1. L'obiettivo prioritario per tutti i membri della Fondazione e per tutte le persone che operano per la Fondazione è quello di salvaguardare in ogni momento gli interessi degli assicurati e dei beneficiari di rendite nell'ambito della previdenza professionale, rispettando l'obbligo di lealtà, di diligenza e di informazione.
2. Tutti gli organi della Fondazione, tutte le persone che lavorano per la Fondazione e le istituzioni che la Fondazione ha incaricato di fornire consulenza, investire, gestire o controllare il patrimonio sono tenuti a rispettare le disposizioni legali sull'integrità e la lealtà nell'amministrazione patrimoniale secondo la LPP, art. 51b e OPP2, art. 48h e da j a l.
3. Inoltre, la Fondazione si basa sulle disposizioni dell'Associazione svizzera delle istituzioni di previdenza (ASIP). Per questo motivo sono applicabili anche le disposizioni della carta ASIP.

2. Regole di lealtà per i mandatari esterni nel settore degli investimenti

Le istituzioni esterne incaricate della consulenza, dell'investimento, dell'amministrazione o del controllo del patrimonio devono essere in grado di rispettare le disposizioni di legge e i regolamenti emanati dalla Fondazione. Essi devono essere soggetti alla carta ASIP oppure devono poter dimostrare di rispettare disposizioni equivalenti (ad es. l'assoggettamento alla FINMA).

3. Regolamento di lealtà per i membri del Consiglio di fondazione e gli eventuali collaboratori della Fondazione

1. Devono essere evitati i conflitti d'interesse (ad es. mandati legati alla fondazione con ingenti investimenti finanziari, stretti rapporti d'affari privati, stretti rapporti personali e/o familiari con i responsabili delle decisioni, ecc.). In caso di potenziali conflitti di interesse, deve essere informato l'organo superiore.
2. Quest'ultimo può disporre che
 - le persone interessate si astengano dal prendere decisioni o dallo svolgere compiti di controllo;
 - la relazione d'interesse sia sciolta;
 - i partner commerciali coinvolti siano esclusi dalle gare d'appalto in corso o imminenti.
3. Il tipo e le modalità di remunerazione dei membri del Consiglio di fondazione e delle altre persone incaricate della Fondazione devono essere chiaramente definiti con regole scritte.
4. In linea di principio, l'accettazione di vantaggi patrimoniali personali non è consentita. Fanno eccezione i regali occasionali minori e consuetudinari (regali in natura, inviti a manifestazioni, pasti, ecc.) con un valore massimo di 200 franchi per caso e di 1500 franchi per istituto e per esercizio. I regali occasionali minori e consuetudinari sono ammessi e non devono essere dichiarati. Questa somma non comprende la partecipazione a iniziative di formazione esclusivamente nell'interesse della Fondazione.

4. Affari per conto proprio

1. I membri del Consiglio di fondazione e le altre persone incaricate della Fondazione possono svolgere affari per conto proprio, a meno che ciò non sia espressamente vietato dalle disposizioni dell'OPP 2, dall'art. 48j o dalle disposizioni della carta ASIP.
2. Sono invece vietate le transazioni front, parallel e after running.

5. Dichiarazione annuale di lealtà

1. Tutti i membri del Consiglio di fondazione e le altre persone incaricate dalla Fondazione devono, in una dichiarazione annuale di lealtà,
 - confermare di aver rispettato le disposizioni di legge e di essere a conoscenza delle disposizioni pertinenti della carta ASIP e di averle rispettate nell'esercizio precedente;
 - dichiarare qualsiasi conflitto d'interesse o relazione d'interesse che possano essere considerati pregiudizievoli per la loro indipendenza (relativamente alla Fondazione);
 - confermare di aver ceduto alla Fondazione tutti gli indebiti vantaggi pecuniari.
2. Le dichiarazioni di lealtà devono essere comunicate all'organo di revisione.